



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**  
**Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi**  
**Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi**

**SCHEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

**Lr. 29/2011, art. 7**

**Atto Consiglio n. 253 /A XI Legislatura**

PROPONENTI	Paolo Pagliaro, Cristian Casili, Donato Metallo.
TITOLO	Istituzione della Fondazione "Tito Schipa".

**RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO**

Numero articoli relazione allegati	8 SI NO
RIFERIMENTI NORMATIVI	

**ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE**

Legge Costituzionale n. 3/2001;  
Artt. 117 e 118 Costituzione;  
Artt. 12 e 22 Statuto Regione Puglia;  
Art. 23 Statuto Regione Lazio,  
Art. 51 Statuto Regione Toscana.

**RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE**

Si consiglia di rettificare nell'articolato l'indicazione del "Liceo Musicale Tito Schipa" specificando che trattasi "dell'immobile che ospitava l'ex Liceo Musicale Tito Schipa", oggi Conservatorio Musicale (statale) Tito Schipa di Lecce.

**RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE**

Il presente progetto di legge promuove la costituzione di una Fondazione volta alla ricerca storica e divulgazione della vita e delle opere dell'artista salentino Tito Schipa, contestualmente alla valorizzazione e gestione dell'edificio che ospitava l'ex "Liceo Musicale Tito Schipa", donato dal tenore alla comunita' (i cui lavori di ristrutturazione sono terminati nel 2019) ed, infine, indirizzata alla promozione di iniziative miranti alla valorizzazione del patrimonio culturale della Puglia e del Salento, quale terra d'origine dell'artista.

**Passando all'esame della competenza legislativa,** preliminarmente, occorre evidenziare come le fondazioni trovino la loro

disciplina nelle norme del Codice civile.

La fondazione, nasce per il perseguimento di uno scopo specifico, non lucrativo, che deve essere indicato nell'atto di fondazione, in quanto ne rappresenta la causa giustificativa.

La finalita' e' stabilita dal fondatore e, per espresso disposto normativo, deve essere di "pubblica utilita'"; solo in tal modo, infatti, si giustifica il vincolo di destinazione del patrimonio.

Il fondatore puo' essere una persona fisica, una persona giuridica o un ente pubblico.

Dalla disamina dei principi ispiratori dello Statuto della Regione Puglia ed, in particolare, di quelli cristallizzati nell'art.12, si ritiene il contenuto del progetto di legge coerente con la tutela dei valori ivi evidenziati e, lo strumento della fondazione, quello piu' idoneo al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il suindicato art. 12 dello Statuto, infatti, al comma 1, cosi' recita: "La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali ed archeologici, assicurandone la fruibilita'".

Lo stesso articolo prosegue, al comma 2, cosi' disponendo: "La Regione riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell' identita' regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione".

Risulta evidente come le finalita' evidenziate nella presente proposta di legge si articolino, sostanzialmente, in piena sintonia con i principi statutari, appena enunciati.

Ne discende, pertanto, la "residualita'" della competenza legislativa regionale, ascrivibile all'art.117, quarto comma, della Costituzione.

Con riferimento alla potesta' attribuita al Consiglio Regionale in ordine all'istituzione di una fondazione che abbia il Consiglio stesso quale socio fondatore e, che veda la partecipazione delle associazioni rappresentative degli Enti Locali, si argomenta come di seguito.

Lo Statuto della Regione Puglia all'art. 22, declina le "Attribuzioni del Consiglio Regionale".

A differenza di altri statuti regionali, citando solo ad esempio quelli del Lazio, della Toscana e dell'Emilia Romagna, quello della Regione Puglia non esprime, apertis verbis, " la partecipazione della stessa ad associazioni, fondazioni e societa' (omissis) ovvero la promozione della

costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali, dettate con apposita legge regionale" (art. 23 "Funzioni del Consiglio " – Statuto Regione Lazio).

Tuttavia, il citato art. 22 dello Statuto Regione Puglia, al comma 2, lett. k), così recita: "Il Consiglio regionale (omissis) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi".

Una formulazione di ampio respiro che consente, legittimamente, di estendere potestà e funzioni alla fattispecie in esame.

A tutto voler concedere, peraltro, soccorre il principio che impone una rilettura ed una riconsiderazione del regime delle competenze statutarie, alla luce della riforma del Titolo V.

Tale principio è espresso nell'art.10 della Legge Costituzionale n.3/2001 e si sostanzia nella cosiddetta "clausola di applicazione più favorevole", il cui effetto è quello di integrare, anche automaticamente, l'ordinamento statutario, rispetto alla disciplina in vigore, con i contenuti più favorevoli e più ampi per l'autonomia.

La definizione giuridica di tale nuovo regime, si sostanzia nell'assunto che consente alla regione di esercitare quelle "competenze residuali" che non risultino loro già attribuite da Statuto o norme di attuazione, secondo il regime dei limiti previsti dalla Costituzione.

Acclarata la competenza legislativa del progetto di legge in esame, si ritiene, tuttavia, di evidenziare alcune possibili criticità, articolandole così come di seguito.

In particolare, con riferimento all' art.5, comma 2, si ritiene, cautelativamente, più appropriato disporre l'acquisizione a titolo gratuito, da parte della Fondazione, dei cimeli dell'artista.

Peraltro, trattandosi di una fondazione in partecipazione, non è da escludere il trasferimento dei suddetti cimeli, da parte dei legittimi proprietari, al fine di concorrere alla costituzione del patrimonio della Fondazione.

Qualche perplessità si registra, inoltre, in ordine alla norma finanziaria, di cui all'art.8, con riferimento al comma 3, invitando, a riguardo, la tecnostruttura competente all'approfondimento, anche durante i lavori di Commissione.

Per tutto quanto sopra detto ed articolato, si ritiene la presente proposta di legge conforme al dettato costituzionale, perfettamente compatibile con lo Statuto e con la normativa nazionale e comunitaria vigenti.

<p>La P.O. "Affari e Studi Giuridici" Avv. Stella Biallo <i>Stella Biallo</i></p>	<p>Il Dirigente ad interim della Sezione Avv. Domenica Gattulli <i>Domenica Gattulli</i></p>
---	--